

Codice A1813A

D.D. 8 agosto 2019, n. 2765

**Concessione demaniale per uno scarico fognario nel Rivo Piccolo in Comune di CHIOMONTE (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.SC.5311 - Autorizzazione Idraulica N. 5194/2019 - Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A..**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

1) **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- b) prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche tecniche secondo NTC2018 sulle scogliere in progetto nei riguardi delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, nonché delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena;
- c) deve essere garantito il posizionamento del piano di fondazione delle scogliere ad una profondità comunque non inferiore di 1m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
- d) i manufatti di difesa spondale devono essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
- e) i massi costituenti le scogliere devono essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, non vanno prelevati dall'alveo del corso d'acqua ma provenire da cave di prestito; inoltre questi devono risultare a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare e possedere dimensioni unitarie e peso da stabilire mediante l'esecuzione di verifiche al trascinamento, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza, e comunque non inferiori per volume a 0,40mc e peso ai 1.000Kg;
- f) le difese spondali vanno risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immerse alla riva, nonché il paramento esterno deve risultare raccordato senza soluzione di continuità al profilo spondale esistente;
- g) lo scarico e le opere annesse all'impianto di depurazione che risultano collocate negli spazi prossimi ai rami idrici come da rappresentazione in sezione di cui alla tavola 3A\_B.2 devono essere tali da non subire significativi danneggiamenti nel caso di ipotetici eventi parossistici lungo l'impiuvio (di colata detritica, di valanga); occorre quindi impedire la liberazione degli elementi generati dall'eventuale rottura dei manufatti: per evitare alterazioni al regime idraulico (deposizioni e/o erosioni anomale indotte dalla presenza di tale materiale nell'alveo), specie in corrispondenza degli attraversamenti e con particolare riferimento a quello sul Rivo Piccolo posizionato poco a valle del nuovo scarico, nonché, per scongiurare danni alle strutture esistenti in conseguenza degli urti. Inoltre la tenuta delle opere è anche necessaria per escludere forme di danno ambientale dovute allo sversamento nel corpo idrico di liquidi/sostanze non depurate;
- h) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo deve essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'intervento di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti va asportato dall'alveo;
- i) la riduzione della vegetazione d'alveo deve seguire le disposizioni dell'articolo 37 del Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. nonché dell'articolo 96 lettera c) del RD n° 523/1904, ovvero anche dell'articolo 37bis del predetto Regolamento con

riferimento specificatamente alle parti interne dell'alveo interessate dall'ordinario scorrere delle acque;

j) il prodotto del taglio della vegetazione deve essere allontanato dai settori potenzialmente attivi del corso d'acqua;

k) è vincolante il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006 di cui alla nota prot. n° 32876 del 10/04/2019 (ns. prot. di ricevimento n° 17977 del 11/04/2019), che non viene allegato in quanto già nella disponibilità della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;

l) durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;

m) è a carico della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene dei corsi d'acqua; spetta pertanto alla predetta Società, eventualmente d'intesa con la Ditta esecutrice, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici in alveo;

n) tutte le aree interessate dai lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

o) la presente espressione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato pena decadenza della stessa, con la condizione che una volta iniziati non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

p) l'espressione è accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dell'intervento in relazione al variare del regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali mutamenti del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. di mantenere inalterata nel tempo la configurazione di progetto mediante l'esecuzione di quei lavori o manufatti aggiuntivi valutati necessari, sentito preliminarmente questo Settore per gli eventuali assensi del caso;

q) la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. deve altresì mettere in atto un programma di monitoraggio dei luoghi interessati direttamente ed indirettamente dall'intervento, pertanto su area vasta, attuando quelle manutenzioni dell'alveo e delle sponde nei pressi delle opere realizzate che il caso richiederà al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e l'equilibrio idrogeologico degli spazi, contattando sempre preliminarmente questo Settore per gli eventuali assensi necessari;

r) è facoltà del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino di ordinare modifiche all'intervento, con oneri a carico della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., qualora intervengano variazioni sui rami idrici tali da richiederle, ciò al fine di garantire sempre il buon regime idraulico;

s) l'espressione s'intende riferita ai soli fini idraulici, pertanto sono fatti salvi i diritti dei terzi da rispettare pienamente sotto la diretta responsabilità giuridica della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., la quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

t) deve essere trasmessa a questo Settore la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché deve essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Terminate le opere, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. deve inviare la

dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato e nel rispetto delle prescrizioni impartite, ed in particolare che la rimessione in pristino dei luoghi interessati dal nuovo scarico è stata condotta con riferimento ad una configurazione morfologica del tutto coerente a quella che caratterizza la ripa naturale nell'intorno circostante significativo;

u) prima dell'inizio dei lavori la Società SMAT S.p.A. deve disporre di ogni altro atto necessario secondo le vigenti leggi, compreso l'assenso del proprietario del manufatto in sponda destra del Rivo Piccolo sul quale si innesterà la terminazione della scogliera di protezione del nuovo punto di scarico.

2) **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, all'ing. Marco ACRI, Direttore Generale della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., l'occupazione di aree demaniali per uno scarico fognario nel Rivo Piccolo in Comune di CHIOMONTE (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;

3) di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2037, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

4) di stabilire che il canone annuo, fissato in € 374,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

5) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

6) di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2019, quello di € 374,00 per canone demaniale riferito all'anno 2019, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2019 e che l'importo di € 748,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2019;

7) di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI